

# Norme & Tributi

## IL POSSIBILE SCENARIO

### SITUAZIONE ATTUALE

**Dichiarazioni**  
Acquisti e cessioni con il Regno Unito sono documentati con le fatture e registrati nella contabilità dell'impresa. Periodicamente, sono presentati gli elenchi riepilogativi su formulario dichiarativo intrastata, diviso in una parte di rilievo fiscale ed un'altra di rilievo solo statistico. Il movimento delle merci avviene senza alcun controllo da parte delle autorità fiscali.

**Dazi**  
Non esistono dazi, scivola imposte di confine o altre misure di effetto equivalente negli scambi tra Unione Europea e Regno Unito. Le merci immesse in libera circolazione o prodotte nei due sistemi sono in libera circolazione, una delle libertà fondamentali dell'Unione Europea, garantita a tutti i membri della Comunità.

**Iva**  
Il sistema è armonizzato a livello di direttiva e applicato conformemente al diritto Ue nei singoli Stati, all'atto dell'acquisto. L'Iva sui beni compravenduti tra Ue e UK segue la tassazione nel paese di destinazione delle merci ed è assolta non in rivalsa, ma dal cessionario mediante il reverse charge, che neutralizza di fatto l'effetto finanziario dell'imposta.

**Accise**  
Il sistema delle accise è armonizzato a livello di direttiva e applicato conformemente al diritto Ue nei singoli Stati, all'atto dell'importazione. L'accisa è corrisposta sui specifici prodotti da parte di taluni soggetti autorizzati e qualificati, come i depositi fiscali.

**Ambito extra-tributario**  
Esistono numerosi oneri extra-tributari per gli importatori (e gli esportatori) Ue. Per movimentare merci nella Ue queste devono essere correttamente identificate, marcate con labelling adeguato, individuate nel loro made in. Inoltre, devono rispondere alle direttive Sicurezza, le direttive prodotte sulla salute ed agli speciali oneri dual use.

### SITUAZIONE IN CASO DI HARD BREXIT

Acquisti e cessioni con il Regno Unito sono documentati con le dichiarazioni doganali e le fatture e sono registrati nella contabilità dell'impresa. Per ogni movimento, operazione per operazione, deve essere presentata una dichiarazione doganale su apposito formulario (DAU). Possibili controlli immediati dall'autorità di esportazione o di importazione.

Sulla base della nomenclatura combinata, viene adottata dai due sistemi una tariffa doganale che reca l'importo degli eventuali dazi applicabili per i passaggi di frontiera delle merci. Le aliquote hanno portata variabile, da zero fino ad oltre il 20% sul valore della merce.

Il sistema non sarà armonizzato a livello di direttiva e sarà applicato secondo il diritto degli Stati, di base all'atto dell'importazione. Possono variare aliquote, meccanismi impositivi, le dichiarazioni periodiche. L'Iva all'importazione si applica in dogana, in contanti e con pagamento immediato, con evidenti e immediati effetti finanziari.

Il sistema delle accise non sarà armonizzato a livello di direttiva e sarà applicato conformemente al diritto dei singoli Stati, di base all'atto dell'importazione. Possono variare i prodotti, le aliquote, i meccanismi impositivi, le dichiarazioni periodiche e i regimi di ingresso e circolazione, sia in sospensione che ad accisa assolta.

Dal day 1 di Hard Brexit, i regimi extra-tributari saranno invariati, ma sarà necessario un costante monitoraggio per verificare eventuali oneri di nuova introduzione. Questo vale in particolare per gli esportatori Ue, che devono proporre e vendere merci compliant alla regolazione (anche) del Paese di destino.

## La stretta di Brexit in dogana, tornano dichiarazioni e dazi

### LE PRIME PERPLESSITÀ

Non è chiaro se si approderà a un sistema privilegiato o se la cesura sarà netta

Sorte incerta per le norme Ue in materia di sicurezza, compliance ed etichettatura

Pagina a cura di **Benedetto Santacroce** e **Enrico Sbandi**

Le ultime posizioni espresse dal premier del Regno Unito, Boris Johnson, paiono segnare la strada verso la cosiddetta hard Brexit, lo scenario sicuramente peggiore per quanto attiene i profili fiscali e doganali dei futuri rapporti tra Regno Unito e Unione Europea.

Avvicinandosi la scadenza del 31 ottobre, questo significa dazi, procedure doganali, adempimenti dichiarativi, oneri fiscali ed extrafiscali: in una parola, costi finanziari ed economici per le imprese impegnate negli scambi oltremarica.

Il profilo doganale è quello che appare di maggior incertezza, oltre che potenzialmente critico. Dal post Brexit, migliaia di imprese che hanno attivato scambi solo con l'Ue e non hanno mai trattato il mercato estero extra Ue, si troveranno di fronte a un sistema di oneri e responsabilità del tutto nuovo.

Intervengono, anzitutto, dei profili dichiarativi che, per definizione, sono singoli, operazione per operazione e non riepilogativi. Per fare in modo che le merci lascino il territorio dell'Ue, oppure che vi entrino, non basta una fattura e un documento di trasporto, ma serve un atto avente fede pubblica, ossia una bolletta doganale.

Questo comporta maggiori oneri, maggiori responsabilità e, naturalmente, maggiori controlli. Si pensi che, per i soggetti virtuosi (e magari certificati Aeo), può stimarsi un numero di controlli pari all'1% per l'export e al 3-5% per l'import e che queste percentuali possono aumentare sensibilmente per i soggetti non qualificati o che hanno avuto controlli positivi nell'ultimo periodo.

Dalla dichiarazione in dogana,

poi, discendono gli oneri fiscali, soprattutto di import. Su tutti, si registra il tema dell'applicazione della tariffa doganale prevista dalla nomenclatura combinata dell'Ue, in ragione della quale saranno applicati i dazi sulle merci. A questa tariffa, poi, se ne affiancherà un'altra, analoga, prevista dal Regno Unito, che a ogni merce importata nel suo territorio assegnerà o meno un dazio, eventualmente maggiorato con altre misure impositive. Peraltro, non essendo il Regno Unito un paese produttore, si poteva ipotizzare un trattamento impositivo soft, mentre le prime pubblicazioni ufficiali paiono già rigide su alcuni settori come il tessile, la componentistica o la ceramica.

In questo contesto, si sommati il delicato tema delle preferenze concesse all'origine delle merci, l'Unione Europea, come altri sistemi doganali nel mondo, ha sottoscritto con alcuni Paesi una serie di accordi di libero scambio, grazie ai quali gli esportatori delle parti contraenti beneficiano di dazi ridotti o azzerati nei mercati di destino. È così, ad esempio, per i rapporti con la Svizzera, il Canada o il Giappone. Anche questo tema, se non la creazione di un'unione doganale, è al momento indefinito. Non è chiaro se si riuscirà a costituire un sistema privilegiato o se, invece, la cesura sarà netta, come appare dagli ultimi proclami.

Esiste poi un lato extra-tributario che pure deve essere considerato. Le direttive dell'Ue in materia di sicurezza, compliance, etichettatura o quant'altro afferente le merci, sono al momento acquisiti dal diritto inglese, ma potranno cambiare con enorme rapidità, con necessità di adeguamento di prodotti e documenti per il mercato locale.

A ciò si aggiunge il mondo dei beni dual use, soggetti a stringente controllo ed attenzione, estremamente esteso e focalizzato sui controlli di beni che possono avere sia uso civile che militare. Il tema copre centinaia di settori produttivi (componenti, meccanica, hi-tech, comunicazioni) ed è eminentemente dedicato al mondo dell'esportazione, nel quale stanno per entrare i rapporti tra Regno Unito e Unione Europea. Insomma, le sfide per le imprese non sono poche, ma devono essere affrontate per mantenere vivo un mercato di straordinario interesse, soprattutto per l'export.

di **GIORGIO ZAPPALÀ**

### IL TRAFFICO MERCI ATTRAVERSO LA MANICA



## Prove generali di «no deal» a Calais

Da metà settembre, a Calais sarà come se Brexit fosse già realtà, senza intese tra Londra e Bruxelles ad attutire l'impatto. In coordinamento con Londra, il governo francese ha annunciato infatti un periodo di prova di un mese per dare al traffico merci attraverso

la Manica il tempo di adattarsi al regime di controlli doganali che torneranno dal 31 ottobre se Brexit sarà confermata. Un sistema di documentazione online spera di ridurre al minimo le lunghe code previste, soprattutto per le merci deperibili.

### QUOTIDIANO

#### DEL FISCO



#### PACE FISCALE

### Sisma del '90 in Sicilia, rimborso tributi cercati

I contribuenti siciliani delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, colpiti dal sisma del 1990, sperano che la legge di Bilancio per il 2020 metta la parola fine alla telenovela sul rimborso del 90% dei

tributi del triennio 1990-1992. Per evitare che uffici e contribuenti proseguano un defatigante ed inutile contenzioso, è indispensabile l'intervento del legislatore che riconosca il beneficio della riduzione delle imposte al 10% a tutti, imprese e professionisti compresi, perché è assurdo favorire chi non ha pagato nulla o quasi, a danno dei contribuenti più diligenti che hanno pagato tutto. Che poi il rimborso avvenga con il riconoscimento di un credito da usare in compensazione con i versamenti dovuti, cambia poco, purché si metta la parola fine ad una vicenda che sta inutilmente

gonfiando il contenzioso, perché sarebbe ingiusto beffare i contribuenti che hanno pagato tutto, e favorire i furbi o i ritardatari che, non avendo pagato nulla, hanno chiesto i conti solo con il 10 per cento. Occorre comunque precisare che di questa confusione nessuna colpa può essere addebitata agli uffici, sommersi dalle richieste di rimborso dei contribuenti che hanno pagato tutto per il triennio 1990-1992.

— **Silvana Morina**

— **Tonino Morina**

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianofisco.ilssole24ore.com](http://quotidianofisco.ilssole24ore.com)

### Welfare

Dall'asilo nido al welfare working, bando da 74 milioni

Contributo da 500mila a 1,5 milioni di euro per il welfare aziendale. Pubblicato il bando #Conciliamo del dipartimento per le Politiche della famiglia.

**Matteo Prioschi**

— a pagina 26

### Stragi naziste

I giudici aprono al pignoramento dei beni tedeschi in Italia

La Cassazione apre alla possibilità di pignorare i beni tedeschi in Italia. Il caso della strage del 1994 a Disostomo in Grecia.

**Castellana e Maciochi**

— a pagina 27

## GLI EFFETTI SUI MERCATI

### IMPOSTE SUI CONSUMI

## Il vino italiano potrebbe perdere il regime agevolato per Iva e accise

Brexit preannuncia una strada tutta in salita per gli esportatori Ue, soprattutto se attivi in particolari settori strategici anche per l'economia nazionale. Tra i settori maggiormente interessati, si registra quello dei prodotti sottoposti ad accisa, primi fra tutti gli alcolici ed il vino.

La circolazione di questi prodotti, massivamente ceduti dall'Italia nel Regno Unito, è soggetta a regole particolarmente restrittive, che investono ambiti di qualificazione soggettiva e oggettiva. Mutando il quadro normativo, i prodotti alcolici passeranno da un regime semplificato di circolazione unionale a uno di esportazione doganale.

Dunque, l'esportatore di vino nazionale in UK, per legge, dovrà essere anzitutto un soggetto stabilito nell'Unione Europea, tema di sicuro interesse, ad esempio, per le piattaforme e-commerce. Inoltre, questi dovrà presentare una dichiarazione doganale redatta sul formulario ad hoc, la quale richiederà il riferimento del cosiddetto "numero ARC" contenuto nell'e-AD, che è il documento tipico delle accise in circolazione in regime sospensivo, sempre obbligatorio per l'export.

Le merci, in questo modo, viaggeranno in regime sospensivo (per le accise) e non impositivo (per l'Iva) in quanto l'applicazione dell'imposta avverrà al di fuori dell'Ue. Ma, per tali regimi, è necessario un attensissimo monitoraggio del buon esito dell'operazione doganale, con conferma della qualità e della quantità di merce che ha lasciato il territorio dell'Ue. Solo questa conferma legittima l'operazione sul piano fiscale e consente lo svincolo delle eventuali garanzie prestate sul movimento.

Da ultimo, è bene precisare che gli invii di prodotti sottoposti al regime delle accise in regime sospensivo è consentito solo tra soggetti qualificati, gli unici a poter operare in dogana e, poi, a spedire, stoccare e ricevere merci.

Ma non è questo l'unico comparto produttivo a rischio aggravato, potendosi fare riferimento a numerosi settori merceologici colpiti dalla hard Brexit.

Con un atto dedicato, il Governo inglese ha infatti proceduto ad accogliere direttamente nel proprio sistema tutta la legislazione Ue maturata in questi decenni. Tuttavia, dal 31 ottobre, nulla vieta al Regno Unito di introdurre regole extra tributarie molto più restrittive o, al contrario, aperte rispetto al sistema maturato dall'Ue. Si potrebbe, per esempio, aprire un mercato Ogm, con rilevanti impatti per il mondo dei cereali e delle carni, che saranno avvicinate al Regno Unito al mercato degli Usa. Ancora, potrebbero introdursi specifiche di sicurezza dedicate a particolari prodotti in circolazione in UK, come per esempio i sistemi di protezione individuale, i macchinari, gli occhiali, i mobili per gli uffici o gli ascensori; questo potrebbe creare la necessità di linee di prodotto dedicate, non sempre sostenibili.

di **GIORGIO ZAPPALÀ**

### LAVORO TRANSNAZIONALE

## Consulenti del lavoro referenti nei distacchi

Il vademecum diramato il 1° agosto dall'ispettorato nazionale del lavoro a proposito dei distacchi transnazionali ha fornito una serie di indirizzi pratici che integrano le indicazioni fornite con la circolare 1/2017. Quest'ultima aveva dato pochi chiarimenti in riferimento all'ambito di operatività degli adempimenti stabiliti dal Dlgs 156/2016, a oggi ancora efficaci, dalla comunicazione preventiva obbligatoria fino all'obbligo di rispetto delle condizioni di lavoro previste nel Paese del distaccatario, tutte tese a evitare il fenomeno del dumping.

Oltre a indicare gli elementi peculiari dell'indagine ispettiva per verificare la genuinità del distacco, l'ispettorato illustra meglio le caratteristiche del referente del prestatore di servizi stranieri che l'impresa distaccante potrà individuare, senza alcun atto ufficiale, anche solo comunicandolo nel modello telematico preventivo, fra i suoi dipendenti in

viati in distacco, in un collaboratore dell'impresa distaccataria o anche designando un professionista terzo, come consulente del lavoro. Il referente agevolerà la dimostrazione della regolarità documentale del distacco, pur non essendo in alcun modo responsabile solidamente con titolare della prestazione di servizi che risponde sia degli obblighi sia delle possibili sanzioni.

— **Antonello Orlando**

di **GIORGIO ZAPPALÀ**

quotidianolavoro.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'articolo